



# Statuto Swissdrive

## Indice

1	Nome, sede e scopo .....	5
1.1	Nome, sede.....	5
1.2	Scopo .....	5
2	Soci.....	7
2.1	In generale.....	7
2.2	Categorie.....	7
2.3	Soci individuali (aziende/attive).....	8
2.4	Soci privati (persone fisiche/attive).....	8
2.5	Soci collettivi (persone giuridiche/attive).....	8
2.6	Soci nell'interesse dell'Associazione (persone fisiche o giuridiche/attive).....	9
2.7	Membri onorari (persone fisiche o giuridiche/attive).....	9
2.8	Soci liberi (persone fisiche o giuridiche/attive).....	9
2.9	Benefattori (persone fisiche o giuridiche/passive) .....	9
2.10	Ritiro/cancellazione del riconoscimento/esclusione di un socio .....	10
2.11	Cessazione dell'appartenenza .....	10
3	Corporazioni associate .....	11
3.1	Definizione.....	11
3.2	Riconoscimento .....	11
3.3	Organizzazione.....	11
4	Corporazioni certificate .....	12
4.1	Definizione.....	12
4.2	Riconoscimento .....	12
4.3	Organizzazione.....	12
5	Organizzazione dell'associazione .....	13
5.1	Organi dell'associazione .....	13
5.2	Organizzazione sezionale con delegati.....	13
A.	Votazione costituente .....	15
5.3	Composizione / Poteri.....	15
5.4	Organizzazione / deliberazione .....	15
B.	Assemblea generale (assemblea dei soci) o assemblea dei delegati .....	16
5.5	Composizione .....	16
5.6	Convocazione.....	16
5.7	Presidenza.....	17
5.8	Ordine del giorno / Mozioni / Proposte di elezione .....	17
5.9	Delibera.....	17
5.10	Compiti, competenze, responsabilità (CCR).....	18

C. Assemblea dettoriale .....	19
5.11 Composizione .....	19
5.12 Convocazione.....	19
5.13 Presidenza.....	19
5.14 Ordine del giorno / Mozioni / Proposte di elezione .....	19
5.15 Delibera.....	20
D. Assemblea nazionale .....	21
5.16 Composizione .....	21
5.17 Convocazione.....	21
5.18 Presidenza.....	22
5.19 Ordine del giorno .....	22
5.20 Delibera.....	22
5.21 Competenze.....	22
E. comitato.....	23
5.22 Composizione e durata del mandato .....	23
5.23 Convocazione.....	23
5.24 Presidenza.....	24
5.25 Ordine del giorno .....	24
5.26 Delibera.....	24
5.27 Competenze.....	24
F. Sounding Board.....	25
5.28 Composizione e durata del mandato .....	25
5.29 Convocazione.....	25
5.30 Presidenza.....	26
5.31 Ordine del giorno .....	26
5.32 Delibera/raccomandazioni .....	26
G. La direzione .....	27
5.33 Composizione, durata del mandato e competenze .....	27
H. L'ufficio di revisione.....	28
5.34 Prerequisito .....	28
5.35 Elezione dei revisori dei conti .....	28
5.36 Compito.....	28
I. Il segretariato .....	29
5.37 Composizione, durata del mandato, compiti, competenze, responsabilità.....	29
6 Risorse finanziarie, responsabilità e anno di esercizio.....	30
6.1 Entrate.....	30
6.2 Quota associativa .....	30
6.3 Conto annuale .....	30
6.4 Responsabilità.....	30
7 Gruppi di lavoro.....	31
7.1 Gruppi di lavoro .....	31
7.2 Compito dei gruppi di lavoro.....	31

8	Disposizioni finali .....	32
8.1	Durata, risoluzione.....	32
8.2	Liquidazione.....	32
8.3	Entrata in vigore / disposizioni transitorie.....	32
8.4	Clausola salvatoria.....	32
8.5	Foro competente.....	32
9	Allegati.....	34
	Allegato 1 - CCR dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) .....	35
	Allegato 2 - CCR dell'assemblea settoriale .....	37
	Allegato 3 - CCR dell'assemblea nazionale.....	39
	Allegato 4 - CCR del comitato .....	41

## 1 Nome, sede e scopo

### 1.1 Nome, sede

1. Con il nome

#### **Swissdrive**

esiste un'organizzazione svizzera di tutti gli specialisti e di tutte le organizzazioni nel campo della sicurezza stradale, un'associazione secondo le disposizioni dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) e il seguente statuto. Swissdrive si occupa principalmente di tutte le questioni relative alla sicurezza stradale.

2. L'associazione può essere iscritta nel registro di commercio.
3. La sede legale dell'associazione è quella della segreteria.
4. L'associazione è politicamente e confessionalmente indipendente e neutrale.

### 1.2 Scopo

1. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la sicurezza sulle strade. Opera fundamentalmente a livello federale.
2. In particolare, svolge i seguenti compiti:
  - cooperazione con le autorità federali e le organizzazioni partner
  - cooperazione tecnica e politica in materia di sicurezza stradale
  - cooperazione tecnica e politica nelle questioni di protezione dell'ambiente in relazione al traffico stradale
  - cooperazione tecnica e politica nelle questioni riguardanti la mobilità e i modelli di mobilità del futuro
  - coordinamento della formazione e del perfezionamento degli esperti della sicurezza stradale
  - Rafforzamento della posizione politica e sociale degli esperti della sicurezza stradale
  - Informazioni e altri servizi a beneficio dei soci

- Lavoro di pubbliche relazioni nell'interesse del miglioramento delle condizioni quadro per le professioni di esperti e organizzazioni specializzate di sicurezza stradale
- <sup>3.</sup> L'Associazione può cooperare e partecipare a imprese private oppure gestirle. Sceglie la forma giuridica appropriata a questo scopo.
- <sup>4.</sup> L'associazione ha il diritto di delegare compiti a terzi.

## 2 Soci

### 2.1 In generale

- <sup>1.</sup> I soci possono essere persone fisiche e giuridiche che sostengono lo scopo dell'associazione. Le persone giuridiche e fisiche che hanno dato un contributo speciale all'associazione possono essere premiate dal comitato come soci onorari. L'appartenenza come socio onorario può essere revocata allo stesso modo.
- <sup>2.</sup> Le domande di ammissione all'associazione devono essere indirizzate al comitato; il comitato decide sull'ammissione di nuovi soci. Il comitato decide anche in quale categoria di appartenenza sarà collocato un socio onorario. La decisione del comitato è definitiva. I rifiuti delle domande di adesione come socio non devono essere giustificati.

### 2.2 Categorie

- <sup>1.</sup> L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:
  - a. Soci individuali (aziende/attive/ 1 voto per socio)
  - b. Soci privati (persone fisiche/attive/ 1 voto per socio)
  - c. Soci collettivi (persone giuridiche/attive/ 1 voto per socio)
  - d. Soci nell'interesse dell'associazione (persone fisiche o giuridiche/attive/ 1 voto per socio)
  - e. Soci onorari (persone fisiche o giuridiche/attive/ 1 voto per socio)
  - f. Soci liberi (persone fisiche o giuridiche/attive/ 1 voto per socio)
  - g. Sostenitori (persone fisiche o giuridiche/passive/nessun diritto di voto)
- <sup>2.</sup> La segreteria tiene una lista dei soci riconosciuti e pubblica le mutazioni nell'organo di pubblicazione dell'associazione.

## 2.3 Soci individuali (aziende/attive)

1. I soci individuali (aziende) sono riconosciuti per decisione del comitato. Qualsiasi azienda attiva nella sicurezza stradale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein può essere riconosciuta. Un'associazione non può essere ammessa come socio individuale.
2. I soci individuali hanno diritto a ricevere l'organo di pubblicazione dell'associazione e altro materiale informativo. Sono invitati agli eventi dell'associazione.
3. Il comitato non è tenuto a motivare il rifiuto del riconoscimento. La decisione del comitato è definitiva.

## 2.4 Soci privati (persone fisiche/attive)

1. Le persone fisiche che sono impegnate o interessate a servire lo scopo dell'associazione e della sicurezza stradale possono essere accettate dal comitato come soci privati.
2. I soci privati hanno diritto a ricevere l'organo di pubblicazione dell'associazione e altro materiale informativo. Sono invitati agli eventi dell'associazione.
3. Il comitato non è tenuto a motivare il rifiuto del riconoscimento. La decisione del comitato è definitiva.

## 2.5 Soci collettivi (persone giuridiche/attive)

1. Le persone giuridiche che si impegnano per lo scopo dell'associazione e per la sicurezza stradale possono essere ammesse come soci collettivi dal comitato.
2. Le aziende che sono commercialmente attive nella sicurezza stradale non possono essere ammesse come soci collettivi; devono essere ammesse come soci individuali.
3. I soci collettivi hanno diritto a ricevere l'organo di pubblicazione dell'associazione e altro materiale informativo. Sono invitati agli eventi dell'associazione.
4. Il comitato non è tenuto a motivare il rifiuto del riconoscimento. La decisione del comitato è definitiva.



## 2.6 Soci nell'interesse dell'Associazione (persone fisiche o giuridiche/attive)

1. Le persone fisiche e giuridiche la cui ammissione serve a salvaguardare gli interessi dell'associazione possono essere ammesse dal comitato come soci nell'interesse dell'associazione.
2. I soci nell'interesse dell'associazione non devono essere essi stessi attivi nella sicurezza stradale.
3. I soci nell'interesse dell'associazione hanno diritto a ricevere l'organo di pubblicazione dell'Associazione e altro materiale informativo. Sono invitati agli eventi dell'associazione.

## 2.7 Membri onorari (persone fisiche o giuridiche/attive)

1. Le persone fisiche o giuridiche che hanno fatto sforzi speciali e reso servizi eccezionali nella promozione dello scopo dell'associazione o nella sfera di attività dell'associazione possono essere nominati soci onorari dal comitato. Hanno gli stessi diritti dei soci individuali, privati o collettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota associativa.

## 2.8 Soci liberi (persone fisiche o giuridiche/attive)

1. Le persone fisiche o giuridiche possono essere nominate come soci liberi, giustificati dal comitato. Hanno gli stessi diritti dei soci individuali, privati o collettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota associativa.

## 2.9 Benefattori (persone fisiche o giuridiche/passive)

1. Persone fisiche o giuridiche che desiderano promuovere lo scopo dell'associazione. Non devono essere accolte nell'associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto.
2. I sostenitori hanno diritto a ricevere l'organo di pubblicazione dell'associazione e altro materiale informativo. Possono essere invitati agli eventi dell'associazione.

## 2.10 Ritiro/cancellazione del riconoscimento/esclusione di un socio

- <sup>1.</sup> Il comitato può revocare o cancellare il riconoscimento dei soci di qualsiasi categoria di appartenenza. La decisione deve essere giustificata al socio (non pubblicamente). La decisione è definitiva.
- <sup>2.</sup> L'esclusione di un socio può avvenire tra l'altro con il mancato pagamento della quota associativa dopo il secondo sollecito.
- <sup>3.</sup> I soci riconosciuti possono far cancellare il loro riconoscimento alla fine di un anno d'esercizio presentando una dichiarazione scritta al comitato (ritiro dall'associazione). La dichiarazione deve essere fatta per posta raccomandata sei mesi prima della fine dell'anno d'esercizio (vale la data di ricevimento della lettera di disdetta presso la segreteria dell'associazione nazionale). La quota associativa per l'anno in corso è dovuta in ogni caso.
- <sup>4.</sup> Con il ritiro o la cancellazione del riconoscimento, per il membro riconosciuto termina l'appartenenza all'associazione.

## 2.11 Cessazione dell'appartenenza

- <sup>1.</sup> L'appartenenza scade quando i requisiti per l'adesione secondo le categorie di appartenenza cessano di essere validi.
- <sup>2.</sup> L'appartenenza di persone fisiche scade per dimissioni, esclusione o decesso. Per le persone giuridiche, per dimissione, esclusione o risoluzione della persona giuridica.
- <sup>3.</sup> I soci dimissionari, ritirati ed espulsi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione o al rimborso delle quote versate e di altri benefici. Essi sono responsabili degli obblighi di debito nei confronti dell'associazione Swissdrive che sono maturati fino al momento delle loro dimissioni o della loro esclusione.

### 3 Corporazioni associate

#### 3.1 Definizione

- <sup>1.</sup> Swissdrive definisce una corporazione associata come un'entità giuridica fondamentalmente indipendente da Swissdrive, ma che si fa carico di alcuni ambiti normativi di Swissdrive.

#### 3.2 Riconoscimento

- <sup>1.</sup> Su richiesta della corporazione interessata, il comitato nazionale di Swissdrive può riconoscere tale corporazione come corporazione associata.
- <sup>2.</sup> Il rifiuto di associazione di una corporazione è definitivo e non ha bisogno di essere giustificato.

#### 3.3 Organizzazione

- <sup>1.</sup> La corporazione associata è regolata dallo Statuto organizzativo delle corporazioni associate. Il presente statuto organizzativo è emesso dal comitato di Swissdrive.
- <sup>2.</sup> Il comitato conclude un contratto di associazione con la corporazione associata in conformità con lo Statuto organizzativo delle corporazioni associate.
- <sup>3.</sup> Lo statuto organizzativo per le corporazioni è dinamico e può essere adattato dal comitato di Swissdrive anche durante una relazione contrattuale.
- <sup>4.</sup> La corporazione associata ha diritto a 1 voto nell'assemblea generale (assemblea dei soci) o nell'assemblea dei delegati.

## 4 Corporazioni certificate

### 4.1 Definizione

1. Swissdrive definisce una corporazione certificata come una persona giuridica o una ditta individuale, che è fondamentalmente indipendente da Swissdrive, ma che si fa carico di alcune aree normative di Swissdrive.

### 4.2 Riconoscimento

1. Su richiesta della corporazione interessata, il comitato nazionale di Swissdrive può riconoscere questa corporazione come corporazione certificata.
2. Il comitato di Swissdrive può impiegare un organismo di garanzia della qualità, che si occupa dell'audit delle corporazioni. In questo caso, l'organismo di garanzia della qualità presenta la domanda al comitato per eseguire l'audit e anche per la certificazione di una corporazione.
3. Il rifiuto di eseguire l'audit e quindi di certificare una corporazione è definitivo e non ha bisogno di essere giustificato.

### 4.3 Organizzazione

1. La corporazione certificata è soggetta alle prescrizioni di certificazione e quindi alle norme di qualità di Swissdrive. Le norme di qualità sono emesse dal comitato di Swissdrive. Il loro sviluppo può essere affidato a un organismo di garanzia della qualità.
2. Il comitato conferisce alla corporazione certificata il certificato di qualità secondo le norme di qualità di Swissdrive.
3. Le norme di qualità per le corporazioni sono dinamiche e possono essere adattate dal comitato di Swissdrive anche durante un rapporto contrattuale.

## 5 Organizzazione dell'associazione

### 5.1 Organi dell'associazione

<sup>1</sup>Gli organi dell'associazione sono:

- h. La votazione costituente
- i. L'assemblea generale (assemblea dei soci) o l'assemblea dei delegati
- j. L'assemblea nazionale
- k. L'assemblea settoriale
- l. Il comitato
- m. La direzione (se esiste)
- n. L'ufficio di revisione (se esiste)
- o. Il segretariato (se esiste)

### 5.2 Organizzazione sezionale con delegati

- <sup>1.</sup> In linea di principio, l'associazione Swissdrive opera con l'assemblea generale (assemblea dei soci). Se l'associazione è abbastanza grande, il comitato decide quando l'associazione è troppo grande per un'assemblea generale e dovrebbe quindi passare a un'assemblea dei delegati basata su sezioni/cantoni o altri criteri organizzativi. Questa decisione del comitato deve essere confermata dall'assemblea generale.
- <sup>2.</sup> Spetta al comitato decidere quando istituire un'assemblea settoriale. La decisione del comitato è definitiva e non deve essere confermata dall'assemblea generale.
- <sup>3.</sup> Il comitato decide da quando in poi sarà istituita l'assemblea nazionale. La decisione del comitato è definitiva e non deve essere confermata dall'assemblea generale.
- <sup>4.</sup> Il comitato può istituire sezioni in regioni o cantoni a sua discrezione. In linea di principio, può essere istituita una sola sezione per cantone/regione. La decisione in merito è di competenza del comitato. Il comitato può autorizzare una sezione a formare delle sottosezioni.
- <sup>5.</sup> Ogni socio di Swissdrive è un membro diretto dell'organizzazione nazionale. Il comitato dell'associazione nazionale può delegare e/o ritirare compiti, competenze e responsabilità alle sezioni.
- <sup>6.</sup> Non appena esiste una sezione in una regione o in un cantone, tutti i soci esistenti e tutti i nuovi soci (solo i soci individuali e i soci privati) della zona

corrispondente sono automaticamente affiliati alla sezione corrispondente. I soci rimangono soci diretti dell'associazione nazionale Swissdrive, ma sono rappresentati dalla loro sezione. Ogni sezione fondata deve avere un comitato composto almeno da un:

- presidente
- vicepresidente

Questi due organi agiscono simultaneamente come delegati della sezione corrispondente. Le sezioni possono nominare ulteriori organi in conformità con lo statuto organizzativo separato per le sezioni.

- <sup>7.</sup> Ogni sezione sarà ulteriormente organizzata e gestita in conformità con lo statuto organizzativo separato.
- <sup>8.</sup> Lo statuto organizzativo per le sezioni è emesso dal comitato dell'associazione nazionale (Swissdrive).

## A. votazione costituente

### 5.3 Composizione / Poteri

- <sup>1.</sup> La votazione costituente sarà composta da tutti i soci dell'associazione. Decide sullo scioglimento dell'associazione e la liquidazione dei beni dell'associazione.

### 5.4 Organizzazione / deliberazione

- <sup>1.</sup> Se la votazione costituente deve deliberare, il comitato invierà senza indugio i documenti di voto ai soci dell'associazione.
- <sup>2.</sup> Le deliberazioni avvengono per corrispondenza e a scrutinio segreto. Si applica la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti, il progetto si considera respinto. La delibera è registrata nel verbale.

## B. Assemblea generale (assemblea dei soci) o assemblea dei delegati

### 5.5 Composizione

1. L'assemblea generale o assemblea dei soci è composta da tutti i soci individuali e privati, dai soci nell'interesse dell'associazione, dai soci onorari, dai soci liberi o delegati di queste categorie di soci, dai soci collettivi e dai membri del comitato e della direzione.
2. Nel caso di un'organizzazione sezionale dell'associazione o di singole regioni, i rispettivi soci sono rappresentati dai loro delegati o dai loro supplenti.
3. Ogni socio individuale, ogni socio privato, ogni socio nell'interesse dell'associazione, ogni socio onorario, ogni socio libero e ogni socio collettivo ha un voto. Il diritto di voto si esercita di persona o tramite i delegati delle sezioni.
4. I membri del comitato hanno diritto a un voto ciascuno. Il direttore/il segretariato non hanno diritto di voto.

### 5.6 Convocazione

1. L'assemblea generale ordinaria (assemblea generale dei soci o assemblea dei delegati) si tiene almeno una volta all'anno. La riunione deve essere convocata per iscritto dal comitato non più tardi di 21 giorni prima della riunione, indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Un invito provvisorio può essere inviato, indicando i motivi, se le informazioni o i documenti mancano o sono incompleti. La convocazione è ugualmente valida. Le informazioni mancanti devono essere consegnate almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Un'assemblea generale straordinaria (assemblea dei soci o dei delegati) può essere convocata da 1/5 di tutti i voti dei soci (CC articolo 64<sup>n.3</sup>), secondo l'articolo 5.5 degli statuti o su delibera del comitato. La realizzazione deve essere effettuata entro tre mesi dal comitato.
3. Su delibera del comitato, l'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) può essere convocata in forma virtuale adeguata (a discrezione del comitato) o per corrispondenza.



## 5.7 Presidenza

1. L'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato o della direzione.

## 5.8 Ordine del giorno / Mozioni / Proposte di elezione

1. Le delibere possono essere prese unicamente sui punti all'ordine del giorno.
2. Hanno diritto a presentare richieste i soci individuali, i soci privati, i soci nell'interesse dell'associazione, i soci onorari, i soci liberi e i soci collettivi.
3. Le richieste di modifica dello statuto devono essere presentate per iscritto al presidente al più tardi 60 giorni prima dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), indicando il testo esatto della modifica.
4. Le richieste presentate per iscritto al presidente al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) sono iscritte all'ordine del giorno.
5. Le richieste all'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) riguardanti i punti all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al presidente al più tardi 14 giorni prima dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati).
6. Le proposte di elezione devono essere inviate per iscritto al segretariato al più tardi 8 settimane prima dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati). Quest'ultimo comunica immediatamente le proposte di elezione a tutti i soci con diritto di voto.

## 5.9 Delibera

1. L'assemblea generale debitamente convocata (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) costituisce il quorum.
2. I soci e i delegati delle sezioni si legittimano con le schede di voto, che vengono consegnate dal segretariato/comitato al più tardi il giorno dell'assemblea.
3. Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese. La maggioranza dei diritti di voto presenti può richiedere uno scrutinio segreto.
4. In caso di elezioni e votazioni, si applica la maggioranza assoluta dei voti espressi, fatto salvo il paragrafo 5. In caso di elezioni, la maggioranza relativa si applica a partire dal secondo scrutinio; in caso di parità, decide il presidente dell'assemblea. In caso di parità di voti, il progetto si considera respinto.

- <sup>5.</sup> Le seguenti delibere richiedono la maggioranza assoluta delle schede di voto emesse:
  - modifica dello statuto, tranne che per la quota sociale massima.
- <sup>6.</sup> Le delibere e le elezioni sono registrate nel verbale.

#### 5.10 Compiti, competenze, responsabilità (CCR)

- <sup>1.</sup> I compiti, le competenze e le responsabilità (CCR) dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) sono regolati nell'allegato a questo statuto.

## C. Assemblea dettoriale

### 5.11 Composizione

1. L'assemblea settoriale è composta da un rappresentante per ogni sezione. Di regola, questi sono i presidenti delle rispettive sezioni. Anche il comitato e la direzione dell'associazione nazionale fanno parte dell'assemblea settoriale.
2. Ogni sezione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal numero dei suoi soci, ha un voto. Il diritto di voto è esercitato dal rappresentante della sezione o dal suo vice.
3. I soci che non sono organizzati in una sezione sono rappresentati da i rappresentanti dei "soci liberi". Anche questa "sezione libera" ha un voto.
4. Il presidente dell'associazione nazionale ha diritto a un voto. Ha il voto decisivo.
5. I membri del comitato e il direttore/la segreteria non hanno diritto di voto nell'assemblea settoriale, hanno solo una funzione consultiva.

### 5.12 Convocazione

1. L'assemblea settoriale ordinaria si tiene di solito insieme all'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), poiché i rappresentanti delle sezioni corrispondono di solito ai rappresentanti dei soci. Tuttavia, l'assemblea settoriale può anche essere convocata separatamente.

### 5.13 Presidenza

1. L'assemblea settoriale sarà presieduta dal presidente dell'associazione nazionale o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato o della direzione dell'associazione nazionale.

### 5.14 Ordine del giorno / Mozioni / Proposte di elezione

1. Alla riunione della sezione non possono essere avanzate richieste. L'assemblea settoriale può deliberare solo su richieste da sottoporre all'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati).
2. L'assemblea settoriale ha il diritto di presentare richieste all'assemblea generale.

## 5.15 Delibera

1. L'assemblea settoriale debitamente convocata costituisce il quorum.
2. I rappresentanti delle sezioni si identificano con le schede di voto, che saranno consegnate dal segretariato/comitato al più tardi il giorno dell'assemblea.
3. Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese. La maggioranza dei diritti di voto presenti può richiedere uno scrutinio segreto.
4. Nelle elezioni e nelle votazioni si applica la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità, decide il presidente dell'assemblea.
5. Le delibere sono prese dall'assemblea generale. Per gli affari elencati di conseguenza nell'appendice, è necessaria la conferma della maggioranza dell'assemblea settoriale.

## D. Assemblea nazionale

### 5.16 Composizione

1. L'assemblea nazionale è composta da un rappresentante per ogni regione linguistica nazionale:
  - a. 1 rappresentante della Svizzera tedesca o il suo vice
  - b. 1 rappresentante della Svizzera francese o il suo vice
  - c. 1 rappresentante della Svizzera italiana o il suo vice
  - d. 1 rappresentante della Svizzera retoromana o il suo vice
  - e. Presidente dell'associazione nazionale (voto decisivo)
2. Il mandato dei rappresentanti nazionali è di 4 anni. I mandati terminano in ogni anno civile bisestile. La rielezione è possibile. Se qualcuno si dimette durante un mandato, il sostituto viene eletto solo per il resto del mandato.
3. Il direttore o il suo vice partecipano alle riunioni con funzione consultiva. Il direttore/la direzione non fanno parte dell'assemblea nazionale.
4. L'assemblea nazionale può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni. Questi hanno solo un voto consultivo.
5. I costi delle attività dell'assemblea nazionale sono a carico dell'associazione.
6. Il principio "ognuno parla la sua lingua madre" dovrebbe essere applicato alla composizione dell'assemblea nazionale.

### 5.17 Convocazione

1. L'assemblea nazionale si riunirà su convocazione del presidente dell'assemblea nazionale tutte le volte che gli affari lo richiedano.
2. Due soci dell'assemblea nazionale possono richiedere la convocazione di una riunione. Questo deve avvenire entro tre settimane dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione deve essere dato per iscritto dal presidente almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

## 5.18 Presidenza

1. L'assemblea nazionale sarà presieduta dal presidente dell'assemblea nazionale o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato o della direzione dell'assemblea nazionale.

## 5.19 Ordine del giorno

1. Le delibere su argomenti non inclusi nell'ordine del giorno possono essere approvate solo con il consenso della maggioranza dei soci presenti all'assemblea nazionale.

## 5.20 Delibera

1. Il quorum è costituito dall'assemblea nazionale debitamente convocata.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. La maggioranza dei membri del comitato presenti può richiedere una votazione a scrutinio segreto.
3. In caso di votazione, si applica la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il presidente dell'associazione nazionale ha il voto decisivo.
4. Le delibere sono registrate nel verbale.
5. Sono ammesse risoluzioni circolari per corrispondenza, e-mail e fax, a meno che un membro non richieda una consultazione orale. Le delibere circolari richiedono la maggioranza di tutti i soci. Le delibere circolari sono registrate nel verbale.
6. Su decisione del presidente dell'assemblea nazionale può essere convocata in un formato virtuale appropriato [a discrezione del presidente dell'assemblea nazionale].

## 5.21 Competenze

1. L'assemblea nazionale è uno degli organi di controllo dell'associazione. Conferma o impedisce le decisioni dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati) e dell'assemblea settoriale. Tutti gli affari che richiedono l'approvazione dell'assemblea nazionale sono elencati nell'allegato.

## E. comitato

### 5.22 Composizione e durata del mandato

1. Il comitato è composto dal numero richiesto di soci (presidente dell'associazione, vicepresidente, altri soci).
2. Il mandato è di 4 anni. I mandati terminano in ogni anno civile bisestile. La rielezione è possibile. Se qualcuno si dimette durante un mandato, il sostituto viene eletto solo per il resto del mandato.
3. Il direttore o il suo vice partecipano alle riunioni con funzione consultiva. Il direttore/la direzione non fanno parte del comitato.
4. Il comitato può invitare esperti a partecipare alle riunioni. Questi hanno solo un voto consultivo.
5. I costi delle attività del comitato sono a carico dell'associazione.
6. Nella composizione del comitato, le lingue ufficiali dovrebbero essere adeguatamente rappresentate. Si applica il principio "ognuno parla la sua lingua madre".
7. Oltre al presidente e al vicepresidente, il comitato si autocostruisce.

### 5.23 Convocazione

1. Il comitato si riunirà su invito del presidente dell'associazione tutte le volte che gli affari lo richiedano.
2. Due membri del comitato possono richiedere la convocazione di una riunione. Questo deve avvenire entro tre settimane dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione deve essere dato per iscritto dal presidente almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

## 5.24 Presidenza

1. Il comitato è presieduto dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato o della direzione.

## 5.25 Ordine del giorno

2. Le delibere su argomenti non elencati nell'ordine del giorno possono essere prese solo con il consenso della maggioranza dei soci del comitato presenti.

## 5.26 Delibera

1. Una riunione debitamente convocata del comitato costituisce il quorum.
2. Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese. La maggioranza dei membri del comitato presenti può richiedere una votazione a scrutinio segreto.
3. Nelle elezioni e nelle votazioni si applica la maggioranza assoluta dei voti espressi. Nelle elezioni, la maggioranza relativa si applica a partire dal secondo scrutinio e in caso di parità, la decisione viene presa per sorteggio. In caso di parità di voti, il progetto si considera respinto.
4. Le delibere e le elezioni sono registrate nel verbale.
5. Sono ammesse risoluzioni circolari per corrispondenza, e-mail e fax, a meno che un membro non richieda una consultazione orale. Le delibere circolari richiedono la maggioranza di tutti i soci. Le delibere circolari sono registrate nel verbale.
6. Una riunione del comitato può essere convocata in un formato virtuale appropriato (a discrezione del presidente) a discrezione del presidente della riunione del consiglio.

## 5.27 Competenze

1. Il comitato gestisce e controlla le attività dell'associazione. È responsabile di tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo dalla legge o dallo statuto. I poteri che gli sono stati conferiti sono indicati nell'allegato.



## F. Sounding Board

### 5.28 Composizione e durata del mandato

- <sup>1.</sup> Il comitato ha il diritto, a sua discrezione, di nominare un Sounding Board come corpo neutrale di esperti per assistere il comitato.
- <sup>2.</sup> La composizione, l'elezione e la rimozione dei membri del Sounding Board sono di competenza del comitato.
- <sup>3.</sup> Il Sounding Board è composto dal numero richiesto di membri e dal presidente dell'Associazione Swissdrive
- <sup>4.</sup> Il direttore o il suo vice partecipano alle riunioni con funzione consultiva. Il direttore/la direzione non fanno parte del Sounding Board.
- <sup>5.</sup> Le spese per le attività del Sounding Board sono a carico dell'associazione.

### 5.29 Convocazione

- <sup>1.</sup> Il Sounding Board si riunirà su convocazione del presidente dell'associazione tutte le volte che gli affari lo richiedano.
- <sup>2.</sup> Due membri del Sounding Board possono richiedere la convocazione di una riunione. Questa deve aver luogo entro tre settimane dalla richiesta.
- <sup>3.</sup> L'avviso di convocazione deve essere dato per iscritto dal presidente almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

### 5.30 Presidenza

1. Il Sounding Board sarà presieduto dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato o della direzione.

### 5.31 Ordine del giorno

1. Prima di ogni riunione, i membri del Sounding Board sono informati degli argomenti da discutere tramite un ordine del giorno.

### 5.32 Delibera/raccomandazioni

1. Il Sounding Board formula raccomandazioni all'attenzione del comitato dell'associazione Swissdrive.
2. Tutte le raccomandazioni sono registrate in un verbale.
3. Una riunione del Sounding Board può essere convocata in un formato virtuale appropriato (a discrezione del presidente) su decisione del presidente.

## G. La direzione

### 5.33 Composizione, durata del mandato e competenze

- <sup>1.</sup> La direzione di solito è composta dal direttore e a seconda del caso da uno o più capi sezione.
- <sup>2.</sup> Il comitato elegge e assume il direttore. Il suo mandato è determinato dal suo contratto di lavoro. Il comitato può anche licenziare il direttore. I compiti del direttore, così come le sue competenze e responsabilità, si basano sulla descrizione del lavoro e sul capitolato del lavoro, che sono emesse dal comitato.
- <sup>3.</sup> Tutti gli altri impiegati dell'associazione (capi sezione, incaricati, ecc.) sono assunti e licenziati dal direttore.

## H. L'ufficio di revisione

### 5.34 Prerequisito

- <sup>1.</sup> Fino a quando l'associazione non sarà registrata, l'associazione farà a meno di un ufficio di revisione. La contabilità dell'associazione può essere ispezionata in qualsiasi momento da qualsiasi membro presso la sede della segreteria. Dopo la registrazione dell'associazione nel registro di commercio, si applicano i seguenti articoli 5.35 e 5.36.

### 5.35 Elezione dei revisori dei conti

- <sup>1.</sup> L'assemblea generale elegge come revisore una persona indipendente o una società di revisione abilitata dall'autorità federale di sorveglianza dei revisori.
- <sup>2.</sup> Il mandato è di 4 anni. I mandati terminano in ogni anno civile bisestile. La rielezione è possibile. Se l'ufficio di revisione si dimette durante un mandato, verrà eletto un sostituto solo per il resto del mandato. L'assemblea generale può anche rimuovere dall'incarico l'ufficio di revisione.

### 5.36 Compito

- <sup>1.</sup> L'ufficio di revisione esegue una revisione limitata ai sensi dell'articolo 727a CC

## I. Il segretariato

### 5.37 Composizione, durata del mandato, compiti, competenze, responsabilità

- <sup>1.</sup> Il segretariato è composto dal numero richiesto di dipendenti.
- <sup>2.</sup> Il numero necessario di dipendenti è determinato dal direttore. I dipendenti a tutti i livelli quadri sono assunti e licenziati dal direttore.
- <sup>3.</sup> La durata del mandato di tutti i dipendenti è determinata dal loro contratto di lavoro.
- <sup>4.</sup> I compiti, le competenze e le responsabilità dei singoli dipendenti del segretariato spettano al direttore

## 6 Risorse finanziarie, responsabilità e anno di esercizio

### 6.1 Entrate

- <sup>1.</sup> Le entrate dell'associazione si compongono
  - Dai contributi dei soci
  - Dal reddito da eventi propri
  - Dai sussidi
  - Dal reddito da accordi di servizio
  - Dalle donazioni e contributi di ogni tipo
  - Dalle diverse entrate da altre attività
- <sup>2.</sup> Le quote sociali sono fissate annualmente dagli organi designati. I soci onorari, i soci liberi e i membri del comitato in carica sono esentati dal pagamento della quota associativa.

### 6.2 Quota associativa

- <sup>1.</sup> I soci individuali (aziende), i soci privati, i soci collettivi e i soci nell'interesse dell'associazione pagano una quota associativa annuale.
- <sup>2.</sup> Le quote associative sono proposte annualmente dal comitato per l'esercizio successivo e sottoposte all'approvazione degli organi previsti dall'allegato.

### 6.3 Conto annuale

- <sup>1.</sup> L'anno di esercizio corrisponde all'anno solare.

### 6.4 Responsabilità

- <sup>1.</sup> Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente dei debiti dell'associazione. Una responsabilità personale dei soci è esclusa.

## 7 Gruppi di lavoro

### 7.1 Gruppi di lavoro

- <sup>1.</sup> Il comitato ha il diritto di nominare gruppi di lavoro per aree di responsabilità specializzate e rispettivamente di occuparle. Il comitato elegge sia il presidente di un gruppo di lavoro, che diventa automaticamente membro del comitato, sia i suoi membri. Il comitato determina il nome di ogni gruppo di lavoro.
- <sup>2.</sup> Esperti esterni all'azienda possono far parte dei gruppi di lavoro.

### 7.2 Compito dei gruppi di lavoro.

- <sup>1.</sup> I gruppi di lavoro svolgono le loro attività in modo indipendente nell'ambito del loro statuto organizzativo per gruppi di lavoro emesso dal comitato e delle direttive statutarie eventualmente applicabili.
- <sup>2.</sup> I gruppi di lavoro tengono informato il comitato delle loro attività.

## 8 Disposizioni finali

### 8.1 Durata, risoluzione

- <sup>1.</sup> L'associazione esiste per un periodo indefinito.
- <sup>2.</sup> Lo scioglimento dell'associazione sarà deciso mediante la votazione costituente.

### 8.2 Liquidazione

- <sup>1.</sup> Il comitato esegue la liquidazione e prepara un rapporto e i conti finali all'attenzione dell'assemblea costituente.
- <sup>2.</sup> L'assemblea costituente decide sulla liquidazione dei beni dell'associazione su richiesta del comitato.

### 8.3 Entrata in vigore / disposizioni transitorie

- <sup>1.</sup> Il presente statuto entra in vigore il XX.XXXX.2021 .

### 8.4 Clausola salvatoria

- <sup>1.</sup> Se una o più disposizioni del presente statuto sono o diventano inefficaci, non valide, illegali e/o nulle, le disposizioni si applicano comunque. La disposizione inefficace, invalida, illegale o nulla sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile all'effetto desiderato.

### 8.5 Foro competente

- <sup>1.</sup> Il foro competente per tutte le controversie dell'associazione è la sede legale dell'associazione. Su tutte le controversie si applicherà esclusivamente il diritto svizzero.



## Osservazioni finali

In questo statuto, la forma maschile scritta è equiparata alla forma femminile.

Bern, 28 marzo 2021

Pierre-André Tombez  
Presidente

Anton Kalberer  
Vicepresidente

Daniel Menzi  
Attuario/Cassiere

9 Allegati

## Allegato 1 - CCR dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati)

### Compiti

- Elezione e destituzione del presidente (unanimità con l'assemblea settoriale e nazionale)
- Elezione e destituzione del vicepresidente (unanimità con l'assemblea settoriale e nazionale)
- Elezione e destituzione dei soci dell'assemblea nazionale (unanimità con l'assemblea settoriale)
- Approvazione del verbale dell'ultima assemblea dei soci
- Approvazione del rapporto di gestione e del bilancio annuale

### Competenze

- Determinazione della quota associativa (unanimità con l'assemblea dei soci nazionale)
- Modifica degli statuti (unanimità con l'assemblea dei soci nazionale)
- Delibere su richieste dei soci (decisione a maggioranza dell'assemblea generale, assemblea dei soci o assemblea dei delegati, assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Delibere su richieste dell'assemblea settoriale (decisione a maggioranza dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Delibere su richieste dell'assemblea nazionale (decisione a maggioranza dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Delibere su richieste del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Determinazione del CCR del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale (assemblea dei soci o assemblea dei delegati), assemblea settoriale e assemblea nazionale)

## Responsabilità

- Discarico al comitato (unanimità con l'assemblea settoriale e l'assemblea nazionale)

## Allegato 2 - CCR dell'assemblea settoriale

### Compiti

- Elezione e destituzione del presidente (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea nazionale)
- Elezione e destituzione del vicepresidente (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea nazionale)
- Elezione e destituzione dei soci dell'assemblea nazionale (unanimità con l'assemblea dei soci o assemblea generale/assemblea dei delegati)

### Competenze

- Determinazione della quota associativa (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea nazionale)
- Modifica dello Statuto (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea nazionale)
- Delibere su richieste dei soci (decisione a maggioranza dell'assemblea generale, assemblea dei soci o assemblea dei delegati, assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Delibere su richieste dell'assemblea nazionale (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Decisioni su richieste del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Determinazione dell'CCR del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)

Responsabilità

## Allegato 3 - CCR dell'assemblea nazionale

### Compiti

- Elezione e destituzione del presidente (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea settoriale)
- Elezione e destituzione del vicepresidente (all'unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea settoriale)

### Competenze

- Determinazione della quota associativa (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e assemblea settoriale)
- Modifica dello statuto (unanimità con l'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati] e l'assemblea settoriale)
- Delibere su richieste dei soci (decisione a maggioranza dell'assemblea generale, assemblea dei soci o assemblea dei delegati, assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Delibere su decisioni dell'assemblea settoriale (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Decisioni su richieste del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)
- Determinazione dell'CCR del comitato (decisione a maggioranza dell'assemblea generale [assemblea dei soci o assemblea dei delegati], assemblea settoriale e assemblea nazionale)

Responsabilità



## Allegato 4 - CCR del comitato

### Compiti

- Preparazione e realizzazione dell'assemblea costituente, preparazione e convocazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria
- Esecuzione delle delibere dell'assemblea generale
- Esecuzione della liquidazione dell'associazione con relazione e conto finale all'attenzione della votazione costituente e con proposta all'assemblea costituente per la liquidazione dei beni dell'associazione

### Competenze

- Rappresentazione dell'associazione verso terzi e autorità
- Nomina e revoca del direttore e determinazione dei suoi compiti e della sua remunerazione
- Pianificazione e realizzazione delle attività dell'associazione
- Delibera sulle spese una tantum fuori bilancio fino all'ammontare dei beni dell'associazione
- La corretta gestione e l'uso dei beni dell'associazione
- Regolamento di tutte le autorizzazioni di firma sia del comitato che del segretariato
- Redazione del programma di attività e il bilancio annuale, nonché il rapporto di gestione e il conto annuale
- Nomina e revoca dei membri dei gruppi di lavoro
- Istituzione e revoca dei gruppi di lavoro
- Emissione di regolamenti (inclusi i regolamenti delle spese per tutti gli organi) e capitolati degli obblighi
- Determinazione del compenso di tutti i membri del comitato e dei membri dei gruppi di lavoro
- Conclusione di contratti
- Delibera sullo svolgimento dei procedimenti
- Nomina e revoca dei membri di tutte le categorie di membri

## Responsabilità

- Supervisione sulla segreteria e sulla direzione